

(N. 700)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1949

Autorizzazione alla spesa di lire 100.000.000  
per l'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di Polizia.

ONOREVOLI SENATORI. — Le molteplici esigenze connesse con i servizi di accasermamento dei Corpi armati di polizia e le notevoli, crescenti difficoltà che si frappongono ad un'adeguata soluzione della grave situazione, conseguenti alla sempre più manifesta deficienza di locali idonei, nonchè alle lunghe e complesse vertenze in corso relative alla locazione di stabili e che, mentre mantengono precaria la stessa utilizzazione dei locali, paralizzano ogni iniziativa per l'esecuzione di lavori di sistemazione sovente indifferibili, hanno indotto questa Amministrazione ad esaminare la possibilità di un'adeguata soluzione del presente problema, almeno nei casi di più manifesta necessità ed urgenza.

Trattative svolte coi Ministeri competenti, ai fini della concessione di caserme militari o di altri stabili demaniali, non hanno, peraltro, consentito alcuna concreta soluzione, anche in dipendenza delle necessità dell'Amministrazione della difesa connesse con la riorganizzazione dell'esercito, mentre, d'altro lato, non sempre la disponibilità di una caserma militare coincide con le esigenze della riorganizzazione dei servizi di polizia, connesse non con la sola disponibilità di uno stabile, ma implicanti altresì la valutazione di specifiche situazioni locali, in relazione con lo svolgimento dei servizi suddetti.

In tale stato di cose unica soluzione è, pertanto, apparsa, in vari casi, l'acquisto di idonei

immobili privati da adibire all'accasermamento dei reparti suddetti e, in questo senso, sono state avviate, d'intesa col Ministero delle finanze, accurate indagini, al fine di pervenire ad un adeguato soddisfacimento delle esigenze di tale accasermamento, almeno nei casi in cui la mancanza o la non disponibilità in luogo di immobili demaniali, la improrogabilità di vertenze in corso, protraentisi ormai da lungo tempo, cui ha dato luogo l'occupazione di alcuni fabbricati, o l'urgenza di lavori di sistemazione non hanno resa possibile una diversa soluzione e le esigenze connesse con l'importante servizio non ne consentono la differibilità.

Per i suesposti motivi e con particolare riguardo a quella parte di stabili, attualmente oc-

cupati da reparti di polizia, per i quali i proprietari hanno reclamato che sia presa nei loro confronti una soluzione, è stato predisposto, d'intesa col Ministero del tesoro, l'unito schema di disegno di legge, col quale viene autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i reparti dei Corpi armati di polizia, la cui effettuazione sarà, poi, necessariamente subordinata agli occorrenti accertamenti tecnici da parte degli organi finanziari, al fine di stabilire la convenienza economica dei singoli acquisti.

Il provvedimento — le cui disposizioni, all'articolo 2, indicano, in relazione all'articolo 81, IV comma, della Costituzione, i mezzi per far fronte alla spesa prevista — ha riportato l'adesione dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per provvedere all'acquisto di immobili da adibire a caserme per i Corpi armati di polizia.

### Art. 2.

Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.